

# **REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D'AZZARDO**

Le procedure disciplinate dal presente Regolamento si informano, in particolare, ai seguenti principi:

- tutela della salute;
- protezione delle fasce sociali più deboli e in particolare dei minori ;
- tutela delle persone, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione del benessere pubblico e nell'ottica di prevenire il gioco d'azzardo patologico;
- contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall'assiduità al gioco d'azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che questa comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovra-indebitamento (con possibile ricorso al prestito a usura) sia di autoesclusione dalla vita di relazione e affettiva;
- riduzione dell'orario di apertura delle sale e della possibilità di giocare per limitare il consumo di gioco nella fasce orarie di maggiore esposizione per minori e giovani interrompendo almeno temporaneamente il rischio della compulsione al gioco;
- necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e dalle ricadute negative che essa - oltre che in termini di ingente spesa sanitaria - determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina;
- tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete della collettività.

## **Art.1 Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle attività relative all'esercizio di giochi leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. (TULPS), nonché in base alle ulteriori norme attuative statali e regionali.
2. E' pertanto oggetto del presente Regolamento la regolamentazione, in ambito comunale, dell'esercizio di tutte le tipologie di gioco lecito, che prevedano vincite in denaro, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - a) gioco attraverso apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali);
  - b) gioco attraverso apparecchi collegati fra di loro, in tempo reale, alla rete e ad un server centrale presente nella sala dove sono installati, il quale comunica costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (sale VLT - videolottery - sale SLOT);
  - c) scommesse su competizioni ippiche, sportive e su altri eventi;
3. Non sono oggetto del presente regolamento:
  - a) i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica (nei quali l'elemento abilità e trattenimento sia preponderante rispetto all'elemento aleatorio), quali ad esempio biliardo, calciobalilla, bowling, flipper, freccette e giochi da tavolo e di società (Dama, Scacchi, Monopoli, Scarabeo, Risiko, eccetera), nonché giochi tramite l'utilizzo di specifiche consolle (Playstation, Nintendo, Xbox, eccetera) quando non siano effettuati attraverso l'utilizzo di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici che prevedono vincite in denaro;
  - b) il gioco del bingo (sostitutivo del tradizionale gioco della tombola) all'interno del quale si ritiene che l'elemento preponderante della condivisione dell'esperienza del gioco con i compagni di tavolo abbia comunque un valore socializzante;

- c) i giochi del lotto, superenalotto e del totocalcio, tradizionalmente caratterizzati da modalità di gioco che prevedono tempistiche e ritualità che esulano dal concetto di gioco compulsivo e problematico oggetto della presente regolamentazione;
  - d) gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a 1 Euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie.
4. Non sono, altresì, oggetto del presente regolamento i giochi definiti "proibiti" ed elencati in apposite tabelle predisposte dalla Questura nonché la messa a disposizione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare su piattaforme di gioco *on-line* gestite da soggetti che hanno sede in stati esteri. Per l'eventuale esercizio di tali attività abusive si applicano le sanzioni previste dallo Stato per le specifiche violazioni.
5. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le forme di intrattenimento esercitate su area pubblica e quelle nelle quali è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo

## **Art. 2 Finalità**

1. Con il presente Regolamento, l'Amministrazione si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio, e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli – già verificatisi e documentati, come evidenziato in premessa - per la salute pubblica e dei singoli cittadini; cercando di favorire il risparmio nell'ambito familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, l'integrità del tempo di lavoro; preservando la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità;
2. Le prescrizioni di cui al presente regolamento, quindi, hanno lo scopo di prevenire e limitare, per quanto possibile:
  - le conseguenze sociali, sia sotto il profilo della spesa pubblica per la cura e la presa in carico di tutte le forme di ludopatia che dell'effettiva desocializzazione che queste patologie comportano;
  - l'offerta di gioco su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, con particolare riferimento ai minori;
  - forme di dequalificazione territoriale, cercando altresì di evitare l'insorgenza di fenomeni di infiltrazione criminale nell'economia cittadina, quale ad esempio il ricorso del prestito a usura per debiti contratti al gioco;
3. Costituisce altresì volontà dell'Amministrazione di attuare le finalità di prevenzione del gioco compulsivo-patologico, e di tutte le conseguenze da ciò comportate, anche attraverso iniziative di informazione e di educazione, la condivisione di un'offerta pubblica e gratuita pensata per valorizzare il tempo libero dei cittadini, anche all'interno dei singoli quartieri, al fine di promuovere relazioni positive, favorendo la continuità affettiva-familiare e l'aggregazione sociale nella comunità;
4. Analogamente, con le presenti norme, l'Amministrazione intende garantire che la collocazione e la distribuzione dei locali in cui si pratica il gioco lecito sul territorio comunale, avvenga evitando effetti pregiudizievoli per la sicurezza urbana, la viabilità, l'inquinamento acustico e la quiete pubblica nonché la dequalificazione territoriale e del valore degli immobili siti nelle aree in cui detti esercizi pubblici sono presenti;

5. Le finalità del presente regolamento verranno attuate e saranno necessariamente contemperate, anche per il futuro, con la salvaguardia dell'iniziativa di impresa e della concorrenza, così come costituzionalmente stabilito e nel pieno rispetto di tutta la normativa in materia, sia quella vigente che quella che entrerà successivamente in vigore;
6. L'Amministrazione si impegna, di concerto con i Comuni della provincia di Lecco, attraverso il *Tavolo di coordinamento provinciale* promosso nell'ambito del progetto "Non giochiamoci il futuro", alla raccolta e all'aggiornamento annuale dei dati, a monitorare puntualmente gli indicatori quanti-qualitativi descrittivi dell'incidenza del fenomeno su territorio e cittadini. Il *Tavolo di coordinamento provinciale* anche attraverso il coinvolgimento e la partecipazione degli operatori di settore, effettuerà la verifica annuale degli effetti dell'applicazione del regolamento e proporrà le eventuali modifiche per una maggiore efficacia della misura, garantendo ad ogni comune una puntuale informazione.

### **Art. 3 Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco**

1. Così come stabilito dalla Legge regionale n. 8 del 21 ottobre 2013 e successive modificazioni, è vietata l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di 500 metri (calcolata considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile ovvero dall'ingresso considerato come principale), da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori;
2. Non possono, inoltre, essere aperte sale dedicate o installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito nel raggio di 100 metri di distanza da sportelli bancari, postali o bancomat, da agenzie di prestiti, di pegno o da attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento o oggetti preziosi, così come apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali).
3. Non è in alcun caso consentita l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito e distributori automatici per la vendita di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera) all'esterno dei locali non essendovi strumenti adeguati di selezione della tipologia di acquirenti;
4. Le distanze di cui ai commi 1 e 2 che precedono, si intenderanno automaticamente modificate qualora intervenga una normativa di rango superiore, regionale o nazionale, che le disciplini in maniera difforme da quella qui richiamata, sulla scorta di quanto disposto dalla Legge Regione Lombardia n. 8 del 21 ottobre 2013 e successive modificazioni.

### **Art. 4 Orari di esercizio delle attività**

1. L'orario di apertura delle sale dedicate, nonché l'orario di funzionamento degli apparecchi da gioco e la vendita effettuata direttamente dall'esercente o attraverso distributori automatici di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera), sono stabiliti dal Sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 allo scopo di prevenire forme di gioco compulsivo ed evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, complessivamente inteso, in piena attuazione di tutte le finalità del presente regolamento di cui al precedente art.2.

Il Sindaco determinerà gli orari di esercizio delle attività di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti criteri:

- adozione del provvedimento sindacale in relazione alle attività che si trovano nell'arco di 500 metri dai luoghi sensibili individuati da Regione Lombardia ed indicati al precedente art. 3;
- individuazione di orari che non penalizzino determinate tipologie di gioco, e conseguentemente le attività commerciali dove sono esercitate, a favore di altre;
- determinazione di specifiche fasce orarie di apertura/chiusura:
  - ritenute compatibili con le esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica ovvero della viabilità e circolazione stradale;
  - che favoriscano la separazione dai tempi tradizionalmente e culturalmente dedicati alle relazioni familiari (pranzo e cena);
  - che preservino i soggetti considerati maggiormente vulnerabili, perché minori o di giovane età, o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale.

A tal fine si indicano quali fasce di esenzione del gioco i seguenti orari:

- dalle mezzanotte del giorno precedente alle ore 10 per preservare la fascia di accesso alle scuole e al lavoro;
- dalle ore 13 alle ore 14;
- dalle ore 19,30 alle ore 20,30.

Gli orari di esercizio delle sale gioco sono fissati con rispetto della chiusura di un giorno settimanale a scelta.

2. L'ordinanza sindacale di determinazione degli orari costituisce prescrizione dell'autorità di pubblica sicurezza imposta per pubblico interesse, così come stabilito dall'art. 9 del TULPS. Il mancato rispetto di quanto prescritto è punito con le sanzioni previste dagli art. 17 bis e seguenti dello stesso TULPS, le quali prevedono, oltre alla sanzione pecuniaria, una sanzione accessoria di sospensione sino a tre mesi dell'attività.

## **Art. 5 Modalità di esercizio dell'attività e informazioni alla clientela**

1. L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia che, fra l'altro, prescrivono:
  - l'esposizione, all'interno del locale, dei titoli autorizzativi all'esercizio dell'attività;
  - la messa a disposizione dei soli giochi ed apparecchi leciti e l'obbligo di esposizione della tabella dei giochi proibiti;
  - l'esposizione in modo chiaro e ben visibile delle indicazioni di utilizzo degli apparecchi, l'indicazione dei valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;
  - l'obbligo di informazione del divieto del gioco per i minori e il controllo effettivo che tale divieto venga rispettato mediante richiesta di esibizione di un documento di identità. I cartelli riportanti il divieto di gioco per i minori dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (mm. 210 x 297) e dovranno essere scritti in italiano, inglese, francese e spagnolo, in caratteri chiaramente leggibili. Il fac-simile di tali cartelli è disponibile sul sito dell'Amministrazione comunale.
2. All'interno di ciascun locale deve essere esposto un ulteriore cartello di formato non inferiore a cm. 30x40, contenente le informazioni che consentano al giocatore di essere informato sui servizi di riferimento per la presa in carico di persone affette da ludopatia. Il file esecutivo per la stampa è scaricabile dal sito istituzionale o ritirabile presso l'Amministrazione comunale.

## **Art. 6 Divieto di esercizio di gioco lecito in immobili di proprietà comunale**

1. L'Amministrazione comunale si impegna a non procedere alla locazione o concessione a qualsiasi titolo di immobili rientranti nel patrimonio dell'Ente, o alla rinegoziazione di quelle

attualmente in vigore, a soggetti che intendono aprire attività relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento;

2. Il divieto di esercizio di tali attività sarà espressamente indicato e la loro attivazione in un momento successivo alla stipula sarà motivo di scioglimento anticipato del contratto stesso, per fatto e colpa dell'esercente;
3. Nel caso in cui le attività citate fossero presenti in immobili locati o concessi dall'Amministrazione comunale, alla prima scadenza di legge non si procederà al rinnovo del contratto, sussistendone i presupposti di legge;
4. Le società controllate o partecipate dall'Amministrazione comunale o alle quali l'Amministrazione stessa ha affidato incarichi per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico non possono accogliere richieste di pubblicità relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento;
5. L'Amministrazione comunale non autorizza l'installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all'esterno delle attività commerciali di cui al presente regolamento.

## **Art. 7 Incentivi**

1. L'Amministrazione si riserva, compatibilmente con le risorse economiche disponibili, di prevedere nel bilancio di esercizio, i seguenti incentivi per i titolari di attività in cui si esercita il gioco lecito:
  - la riduzione per tre anni della tassa rifiuti ai locali che dismettono le apparecchiature;
  - la concessione di contributi una tantum per chi dismette le attrezzature da gioco e per i nuovi esercizi che si impegnano a non installarle per non meno di cinque anni.
2. L'Amministrazione si impegna a promuovere, in tutti i modi e le forme che verranno individuate anche di concerto con le strutture che si occupano dei Servizi alla persona, le associazioni di categoria, le associazioni di volontariato presenti sul territorio, attività di intrattenimento di quartiere che valorizzino le attività commerciali che non fanno uso e/o hanno dismesso gli apparecchi da gioco nonché l'attivazione di progetti specifici per la sensibilizzazione al problema delle ludopatie ed il sostegno alla persona ed al suo nucleo familiare di riferimento.

## **Art. 8 Sanzioni**

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento è attribuito in via principale alla Polizia locale. Per l'accertamento delle violazioni sono altresì competenti tutti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria;
2. Gli atti di accertamento e il procedimento sanzionatorio sono disciplinati dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dalle delibere della Giunta comunale vigenti ed adottate ai sensi del secondo comma dell'art. 16 della Legge;
3. Ai sensi dell'art. 13 della citata Legge, gli organi di cui al comma 1 possono, per l'accertamento delle violazioni, procedere a rilievi fotografici e ad ogni altra operazione tecnica necessaria;
4. Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria sino a Euro 500,00 con facoltà per il trasgressore di estinguerla con il pagamento in misura ridotta della somma di Euro 333,33, se saldata nei termini previsti;

5. In caso di reiterate violazioni, potrà essere disposta ai sensi dell'art. 10 del TULPS la sanzione della sospensione dell'autorizzazione amministrativa dell'esercizio, o della decadenza in caso di grave e reiterate violazioni dello stesso tenore;
6. Inoltre, ai sensi dell'art. 110, comma 10, del TULPS, il titolare di Pubblico Esercizio che configuri gli illeciti di cui all'art. 110, comma 9, l'autorizzazione amministrativa dell'esercizio sarà sospesa per un periodo da uno a 30 giorni ed in caso di reiterazione sarà revocata;
7. Per quanto non previsto nel presente atto, vale quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia.

## **Art. 9 Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti, anche successive, in materia.

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 2 c. 6, non viene fissato un termine di durata del presente regolamento essendo prevista una verifica annuale degli effetti delle disposizioni finalizzata a definirne le eventuali modifiche.